



Città metropolitana di Roma Capitale

UC Appalti e Contratti

“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC:

servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DENOMINATO “PORTALE GARE TELEMATICHE”.

Articolo 1

Durata del servizio

1. Il servizio, di durata 24 mesi, decorrerà dalla data di stipula del contratto *(o dalla data del verbale di consegna, nel caso di consegna in via d’urgenza)*.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D. Lgs. 81/2008;

Art. 3 **Definizioni**

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Amministrazione/Committente: la Città Metropolitana di Roma;
- SSI: il Settore Sistemi Informatici ed Innovazione Tecnologica della Città Metropolitana di Roma (Settore responsabile dell'esecuzione del contratto);
- Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;
- Servizio: il servizio di manutenzione software della piattaforma di e-procurement dell'Ente denominata "Portale Gare Telematiche", oggetto del Contratto;
- Prodotto PGT: il prodotto software costituente la piattaforma di e-procurement della Città Metropolitana di Roma, oggetto del Contratto.

Articolo 4 **Specifiche tecniche**

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha lo scopo di garantire, attraverso i servizi erogati dal Fornitore, lo sviluppo e la manutenzione software della piattaforma denominata "Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma" (nel seguito "prodotto PGT").
2. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi componenti:
 - **servizio di manutenzione correttiva;**
 - **servizio di manutenzione adeguativa;**
 - **servizio di manutenzione evolutiva.**

I servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa ricadono nell'ambito della "attività minima garantita", come definita e stimata nel Disciplinare di gara; il servizio di manutenzione evolutiva, se attivato, ricade invece nella quota annua opzionale ed è compensato a misura, secondo quanto previsto dai documenti di gara.

La Città Metropolitana di Roma è proprietaria del prodotto PGT, di cui detiene il codice sorgente.

3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA

- a) Il servizio di manutenzione correttiva comprende le attività necessarie per la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti del software che impediscono o che potrebbero impedire la normale operatività dei servizi erogati, comprese le attività necessarie per il ripristino dei livelli minimi di operatività anche attraverso il ricorso a soluzioni temporanee.
- b) Trattasi di manutenzione non pianificabile, normalmente innescata da una segnalazione di impedimenti all'esecuzione dell'applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività dell'utente.
- c) Successivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione metterà a disposizione dell'Aggiudicatario il codice sorgente e tutta la documentazione tecnica atta a condurre le varie attività del servizio.
- d) Il servizio è erogato in relazione alle componenti applicative del prodotto PGT

e) Le attività di manutenzione correttiva includono l'aggiornamento ed il riallineamento della documentazione tecnica delle componenti impattate dagli interventi.

f) I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori tecnici, operativi o d'integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione di rete, uso improprio delle funzioni, ecc.), comportano comunque, da parte del fornitore, il supporto all'attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta.

g) gli interventi verranno effettuati dietro richiesta dell'Amministrazione, trasmessa con uno dei seguenti mezzi: telefono, e-mail, apposito modulo "ticket" del prodotto PGT.

h) Il Fornitore assume l'obbligo di fornire il servizio per tutti i giorni lavorativi del periodo contrattuale.

i) Il tempo di ripristino, inteso come intervallo di tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto da parte dell'Amministrazione al Fornitore ed il ripristino della disponibilità dei sistemi oggetto dell'intervento, sono stabiliti secondo lo schema seguente:

LIVELLO GRAVITA'	Livelli di gravità dei problemi	TEMPO DI RIPRISTINO
1	L'intero sistema è indisponibile agli utenti	5 ore
2	Funzionalità critiche del sistema sono indisponibili agli utenti	10 ore
3	Funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili agli utenti	5 giorni lavorativi
4	Funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili, ma non c'è immediato impatto sulla operatività degli utenti	10 giorni lavorativi

l) La tipologia del problema viene definita unilateralmente dall'Amministrazione all'apertura del problema nel rispetto dei criteri sopra citati. Per la erogazione di questo servizio il Fornitore potrà avvalersi anche di strumenti di connessione remota al sistema, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

3.1 Rendicontazione da produrre

Nella fase di chiusura di ogni intervento il Fornitore assume l'obbligo di produrre e trasmettere, nel più breve tempo possibile, all'Amministrazione un Rapporto di Intervento riportante:

- data/ora/oggetto/livello di gravità della richiesta di intervento
- data/ora della fine dell'intervento
- descrizione del problema
- modalità dell'intervento con la descrizione degli accorgimenti tecnici c/o il workaround intrapresi per la risoluzione del problema.

3.2 Attività di monitoraggio

Il servizio di manutenzione correttiva comprende un'attività automatica di monitoraggio dello stato di funzionamento del prodotto PGT. Il Fornitore attraverso un sistema automatico, assume l'obbligo di monitorare costantemente h24 e in ogni giorno, la raggiungibilità e la funzionalità del Portale Gare Telematiche provvedendo a segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali interruzioni c/o rallentamenti critici nella attività e raggiungibilità del PGT.

3.3 Attività di assistenza

1. Il servizio di manutenzione correttiva comprende, altresì, un'attività di assistenza, relativamente all'utilizzo operativo ed all'uso appropriato delle funzioni del PGT, da prestare sia agli utenti finali (Personale amministrativo dei vari uffici dell'Ente che utilizzano le funzionalità del PGT) sia al personale tecnico del SSI.

2. A tal fine il Fornitore comunicherà un riferimento telefonico ed una mail cui indirizzare le richieste di assistenza. Per ogni richiesta di assistenza il Fornitore effettuerà una prima diagnosi della richiesta, cercherà di risolverla telefonicamente e/o a mezzo mail ovvero attiverà i competenti uffici amministrativi o tecnici dell'Amministrazione.

3. Ad ogni richiesta di assistenza il Fornitore assegnerà un numero di riferimento (ticket) e provvederà a registrare in un proprio archivio almeno le seguenti informazioni:

- a) data (anno, giorno, ora, minuti) di ricezione della richiesta;
- b) dati identificativi del richiedente (cognome, nome, organizzazione di appartenenza, locazione);
- c) numero di ticket assegnato;
- d) descrizione della richiesta;
- e) azione avviata (risoluzione immediata, smistamento o rigettata perché non di competenza) con la descrizione degli accorgimenti tecnici c/o il workaround intrapresi per la risoluzione del problema;
- f) indicazione della struttura cui è stata eventualmente smistata la richiesta;
- g) data di chiusura della richiesta.

Il Fornitore si impegna a trasmettere con cadenza mensile i dati di tale archivio relativi al periodo di riferimento.

4. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA

a) Il servizio è erogato in relazione alle componenti applicative del prodotto PGT

b) Successivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione metterà a disposizione dell'Aggiudicatario il codice sorgente e tutta la documentazione tecnica atta a condurre le varie attività del servizio.

c) Per manutenzione adeguativa si intende l'insieme degli interventi volti a mantenere le funzionalità applicative esistenti a fronte di innovazioni dell'ambiente tecnico, quali:

- **innalzamento di versioni del software di base;**
- **introduzione di nuovi prodotti software;**
- **nuove modalità di gestione del sistema;**
- **migrazioni di piattaforma hardware/software;**
- **innalzamento di versioni dei principali browser;**
- **migliorie delle performance al variare del numero di utenti, o all'aumento delle basi dati;**

d) Per manutenzione adeguativa si intende altresì l'insieme degli interventi finalizzati all'adeguamento del software applicativo che si rendano necessari per effetto di eventuali variazioni normative. Ricadono invece nell'ambito della manutenzione evolutiva gli eventuali interventi finalizzati alla cooperazione applicativa del PGT con altri sistemi informativi, anche a seguito di intervenute variazioni normative che lo impongano.

e) Nelle attività di manutenzione si intendono comprese tutte le fasi del ciclo di vita del software

(analisi, progettazione logico/fisica, programmazione, test, documentazione, ecc.).

f) Il Fornitore dovrà costituire, presso la propria sede, un gruppo di lavoro che assicurerà lo svolgimento delle attività del servizio. Soltanto per ragioni strettamente tecniche o a discrezione dell'Amministrazione, il personale del Fornitore addetto al servizio potrà operare presso i locali dell'Amministrazione.

g) La comunicazione Fornitore/Amministrazione avverrà esclusivamente via posta elettronica.

h) Le attività di manutenzione includono la produzione/aggiornamento/riallineamento della documentazione tecnica e d'utente del prodotto PGT.

i) Le attività di manutenzione includono il supporto al personale tecnico della SSI per l'installazione del software rilasciato in esercizio.

4.1 Documentazione del codice sorgente

Il codice sorgente di nuova realizzazione dovrà contenere un numero adeguato di linee di commenti che dovranno essere facilmente isolabili dalle istruzioni. Ogni intervento di manutenzione, di qualsiasi tipo, dovrà essere rilevabile in termini di commento e dovrà avere una riga commento dedicata, che riporti almeno i seguenti dati: data dell'intervento, autore dell'intervento, motivazione dell'intervento, criterio di identificazione delle linee di codice aggiunte, sostituite o variate.

5. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MIGLIORATIVA ED EVOLUTIVA

a) Il servizio è erogato in relazione alle componenti applicative del prodotto PGT

b) Successivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione metterà a disposizione dell'Aggiudicatario il codice sorgente e tutta la documentazione tecnica atta a condurre le varie attività del servizio.

c) Per manutenzione migliorativa ed evolutiva si intende l'insieme degli interventi volti a migliorare le prestazioni e/o la qualità delle funzioni esistenti, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Amministrazione, quali:

- modifiche alle maschere;
- introduzione di nuove funzionalità o modifica di quelle esistenti, al di fuori delle fattispecie imposte da normative sopravvenute;
- interventi finalizzati alla cooperazione applicativa del PGT con altri sistemi informativi, al di fuori delle fattispecie imposte da normative sopravvenute.

d) Nelle attività di manutenzione si intendono comprese tutte le fasi del ciclo di vita del software (analisi, progettazione logico/fisica, programmazione, test, documentazione, ecc.).

e) Il Fornitore dovrà costituire, presso la propria sede, un gruppo di lavoro che assicurerà lo svolgimento delle attività del servizio. Soltanto per ragioni strettamente tecniche o a discrezione dell'Amministrazione, il personale del Fornitore addetto al servizio potrà operare presso i locali dell'Amministrazione.

f) Il servizio, se attivato, potrà essere richiesto, nel periodo di durata contrattuale, per una quantità totale massima pari all'importo annuo opzionale dell'affidamento, come specificato nei documenti di gara, e compensato a misura sulla base dell'importo all'uopo offerto in sede di gara dall'affidatario.

g) La giornata lavorativa si intende convenzionalmente di otto ore.

h) La comunicazione Fornitore/Amministrazione avverrà esclusivamente via posta elettronica.

i) Le attività di manutenzione includono la produzione/aggiornamento/riallineamento della

documentazione tecnica e d'utente del prodotto PGT.

l) Le attività di manutenzione includono il supporto al personale tecnico della SSI per l'installazione del software rilasciato in esercizio.

5.1 Documentazione del codice sorgente

Il codice sorgente di nuova realizzazione dovrà contenere un numero adeguato di linee di commenti che dovranno essere facilmente isolabili dalle istruzioni. Ogni intervento di manutenzione, di qualsiasi tipo, dovrà essere rilevabile in termini di commento e dovrà avere una riga commento dedicata, che riporti almeno i seguenti dati: data dell'intervento, autore dell'intervento, motivazione dell'intervento, criterio di identificazione delle linee di codice aggiunte, sostituite o variate.

6. Di seguito le caratteristiche minime delle macchine virtuali su cui è installata la piattaforma. Sono state considerate le risorse necessarie per il funzionamento della piattaforma e per l'implementazione di un sistema di backup e repliche:

VM	CORE	RAM	Storage	Firewall	O.S.	DBMS
Application Server Test	2	4 GB	90 GB	S	Windows 2012 R2 SE	
Application Server Produzione	4	4 GB	150 GB	S	Windows 2016 SE	
Application Server Produzione	4	4 GB	150 GB	S	Windows 2012 R2 SE	
DB Server	8	16 GB	320 GB	S	Windows 2012 R2 SE	SQL Server 2012 R2 WE
Backup			1 TB			

Art. 5

Principali requisiti per le applicazioni ed i prodotti realizzati

Tutto il software applicativo appositamente realizzato per l'esecuzione della presente fornitura:

- dovrà essere consegnato in formato "sorgente", a meno degli eventuali prodotti software di mercato le cui licenze d'uso precludano il rilascio nel predetto formato;
- dovrà essere corredato, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione, realizzazione, test, configurazione ed amministrazione, manuale utente, in conformità con quanto indicato nel presente Capitolato.

Art. 6

Gruppo di lavoro

1. Per l'espletamento del presente contratto, considerata l'alta professionalità richiesta, il Fornitore dovrà avvalersi del team indicato in sede di domanda di partecipazione alla gara.

2. L'Amministrazione si riserva di chiedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, la sostituzione del personale del Fornitore che non risulti adeguato all'attività da svolgere.

Il Fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

La sostituzione del personale impiegato nel servizio che dovesse abbandonare per qualunque ragione l'incarico, è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione

Pertanto in tale ipotesi il Fornitore dovrà:

- comunicare all'Amministrazione, entro 10 giorni dall'evento, la variazione della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente la variazione intervenuta;

- comunicare il nominativo del nuovo membro del gruppo di lavoro, che dovrà avere pari qualificazione e la stessa esperienza del membro uscente dal gruppo di lavoro;

- presentare il *curriculum* del nuovo membro del gruppo di lavoro e la documentazione riguardante la regolarità del rapporto di lavoro o di collaborazione.

4. In caso di mancata approvazione da parte dell'Amministrazione per inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, il Fornitore dovrà individuare un nuovo membro del gruppo di lavoro e sottoporre la nuova ipotesi di sostituzione all'Amministrazione, con le modalità sopra indicate.

Art. 7

Condizioni dello svolgimento del servizio

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del documento di accettazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

Art.8 - Penali

1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

4. A seconda della tipologia di servizio si applicheranno le seguenti penali:

Servizio di manutenzione correttiva:

LIVELLO GRAVITA	PENALE
1	Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2	Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3	Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4	Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Servizio di manutenzione adeguativa ed evolutiva per nuove funzionalità del PGT: per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai tempi di rilascio concordati per ciascuno degli interventi, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 0,05 % del corrispettivo relativo al corrispondente intervento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento del servizio indicati nel Capitolato.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta c/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art.9

Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Art.10

Modalità di realizzazione

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **Responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.

Il Responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del Direttore dell'esecuzione e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

Art.11

Obbligazioni dell'appaltatore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione un numero di telefono relativo ad un **help desk** dedicato al personale dell'Ente con adeguate competenze funzionali e tecniche. Tale recapito deve essere attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30 in tutti i giorni dell'anno lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi ed eventuali chiusure aziendali; nel periodo estivo è consentita una sola chiusura aziendale per una durata massima di 15 giorni solari consecutivi; nel restante periodo dell'anno sono consentite n.2 chiusure aziendali ciascuna di durata massima di 8 giorni solari consecutivi; le chiusure aziendali devono essere comunicate almeno 15 giorni prima del periodo di effettiva fruizione;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del Team leader.

Art.12

Codice di comportamento

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il codice di comportamento interno della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it, mentre il Codice di Comportamento interno è presente secondo il seguente percorso nella sezione Amministrazione Trasparente > Sezione Disposizioni Generali > Atti generali: il Fornitore può in ogni caso richiederne copia all'Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla

risoluzione del contratto, fallo salvo il risarcimento dei danni.

Art.13

Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

1.Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2.Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3.Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4.Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

5.Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art.14

Proprietà dei prodotti vedi articoli protocollo riuo

1.Tutto il codice sorgente prodotto nell'ambito della presente fornitura deve essere consegnato alla stazione appaltante e si intende di piena proprietà dell'Amministrazione oltre che coperto da garanzia per l'intera durata contrattuale più ulteriori 12 mesi per il software sviluppato o modificato nell'ultimo anno di contratto, a far data dal collaudo positivo e accettazione da parte dell'Amministrazione.

La Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Fornitore per conto della Committente in esecuzione del servizio di cui all'oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio.

La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui prodotti o comunque su materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di utilizzazione e sfruttamento di cui al precedente comma 1. Sono inoltre salvi i diritti morali degli autori di opere di ingegno di

rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di disposizioni inderogabili.

Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dal Fornitore per conto della Committente nell'esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche di elaborazione dei dati sviluppati dal personale del Fornitore o con la sua collaborazione potranno essere utilizzati dal Fornitore senza limitazione alcuna, ad eccezione del logo creato per il Portale nell'ambito del presente contratto, che resta di proprietà ed utilizzo esclusivo dell'Amministrazione.

Resta peraltro inteso che qualora detti concetti, idee, know-how o tecniche si concretizzino in invenzioni o scoperte, essi saranno di proprietà del Fornitore, il quale concede sin d'ora alla Amministrazione licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni o scoperte.

Per codice sorgente si intende, in termini generali, l'insieme degli oggetti software, con relativa documentazione, del tipo (elenco esemplificativo, ma non esaustivo): metacodice generato da CASE (es. UML), programmi, tracciati e definizioni dati, form, maschere, schermi di input/output, procedure, schemi di database, query, catene di lancio.

Al termine del contratto, o comunque in qualsiasi momento a semplice richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore si impegna a consegnare i codici sorgenti di tutto il prodotto PGT, nonché la completa documentazione tecnica e di manualistica a supporto.

Art.15

Brevetti industriali e diritti d'autore

1.L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

2.Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni c/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

3.Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

Art.16
Principio di accessibilità

Il Fornitore deve garantire che, nelle forme e nei limiti consentite dalla conoscenze tecnologiche, le soluzioni software adottate rispondono ai requisiti di accessibilità dei sistemi informatici di cui alla L. 4/2004, al DPR 75/2005 ed al DM dell'8 luglio 2005.

Art.17
Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

4. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 18

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 19

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare, entro 45 giorni/non oltre 2 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione, il Direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è confermata dal responsabile del procedimento.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Art.20

Fatturazione e pagamenti a fine contratto dopo attestazione regolare esecuzione

1. La fatturazione dei servizi oggetto della fornitura avverrà alla scadenza del contratto ed a seguito dell'esito positivo del collaudo e al rilascio di certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà con determinazione dirigenziale della SSI, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle

previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

4. I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 21

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo

136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 23

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro

subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 24

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 25

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:
 - a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50/2016);
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016);

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 27

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 28

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;

b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;

c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;

d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Appalti e Contratti, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 29

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 30

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRETTORE

Dott. Federico Monni